



SENTENZA N. 2/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Primo Ref. Flavia D'Oro in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al **n. 72679** del registro di segreteria, depositato in data 21/07/2020 da **(omissis)**, elett.te dom.ta in Napoli alla via S. Teresa degli Scalzi n. 134 presso lo studio dell'avv. Anna Avino, c.f. VNANNA76L66F839X che la difende e rapp.ta in virtù di procura in calce al presente atto

CONTRO

- INPS, gestione dipendenti pubblici, in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Roma, alla via Ciriaco il Grande, 21;
- INPS, gestione dipendenti pubblici, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla via De Gasperi, 55;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 22.12.2023 l'avv. Avino per parte ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS;

Premesso in

FATTO

Parte ricorrente invalida nella misura del 100% con necessità di assistenza continua, titolare di pensione di reversibilità n. 09580806 chiedeva il pagamento degli ANF ex

L.n.153/88 sulla pensione di reversibilità di cui è titolare quale coniuge superstite inabile di (omissis), con decorrenza dalla data della pensione di reversibilità, cioè dal mese di aprile 2018. La ricorrente rappresentava di avere presentato domanda amministrativa in data 17.04.2019, di non avere ottenuto riscontro dall'INPS e di essere in possesso del requisito sanitario degli ANF, essendo anche titolare di indennità di accompagnamento. In data 31.1.2023 si costituiva in giudizio l'INPS, chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, sosteneva che la ricorrente non sarebbe in possesso del requisito sanitario degli ANF, costituito dalla presenza di patologie invalidanti ex L.222/84 tali da determinare *"l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro"* (art.2 co.8 D.L.n. 69/88) essendosi limitata ad elencare alcune patologie senza chiarire per quali motivi le stesse determinerebbero inabilità al lavoro. Evidenziava che le valutazioni medico legali da compiere per le due prestazioni (ANF ed indennità di accompagnamento) sono diverse; nel caso di indennità di accompagnamento non rileva, infatti, l'esistenza di una capacità lavorativa residua ma solo l'incapacità di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita, per cui in presenza di attività lavorative di natura intellettuale potrebbe astrattamente sussistere il diritto all'indennità di accompagnamento ma non anche quello agli ANF. La ricorrente nulla chiarisce circa le sue attitudini lavorative, pertanto il ricorso è infondato, essendo inammissibili CTU esplorative utilizzate per acquisire documentazione che la parte avrebbe potuto produrre.

All'udienza del 24.2.2023, su richiesta delle parti che comunicavano in udienza la volontà dell'INPS di riconoscere il beneficio e chiedevano un rinvio della discussione, il GM rinviava la discussione del giudizio all'udienza del 13.6.2023 al fine di verificare la possibilità di definire il giudizio con una pronuncia di cessazione della materia del contendere.

All'esito dell'udienza del 13.6.2023 veniva richiesto, con ordinanza n. 135/2023, alla Sezione speciale del Collegio medico legale del Ministero della Difesa presso la Corte dei conti di Roma, di esprimersi in ordine al quesito *<<se la sig.ra (omissis) sia affetta da patologie tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ai sensi dell'art.2, co.8, D.L.n.69/88; in caso affermativo, indicare la decorrenza>>.*

In data 13.11.2023 perveniva il parere preliminare del CML dove si affermava che "la ricorrente (omissis), è affetta, sin dall'epoca dell'istanza (aprile 2018) da patologie invalidanti tali da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ai sensi dell'art. 2, co. 8 D.L. n. 69/88, di modo che possa essere riconosciuto il beneficio richiesto alla data di corresponsione della pensione di reversibilità".

In data 6.12.2023 l'Avv. Anna Avino con note di trattazione scritta, preso atto del riconoscimento dello stato invalidante dell'istante alla data del decesso del coniuge, chiedeva introitarsi causa in decisione con accoglimento della domanda dalla data della fruizione della reversibilità.

In data 14.12.2023 perveniva il parere medico legale definitivo da parte del Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, che confermava il parere preliminare dando atto che successivamente all'invio del parere preliminare alle parti non sono state presentate osservazioni.

All'udienza del 22.12.2023 l'avv. Avino richiamava la relazione del CML favorevole a parte ricorrente chiedendo l'accoglimento del ricorso. L'INPS chiedeva la decisione della causa.

Considerato in

DIRITTO

1. Il *thema decidendum* dell'odierno giudizio è rappresentato dalla sussistenza (o meno)

del diritto della ricorrente al pagamento degli ANF ex L.n.153/88 sulla pensione di reversibilità di cui è titolare quale coniuge superstite inabile, con decorrenza dalla data della pensione di reversibilità, cioè dal mese di aprile 2018.

In particolare, la questione controversa attiene al requisito sanitario previsto in materia di assegno per il nucleo familiare dall'art. 2, comma 2, 6 e 8, del d.l. 13 marzo 1988 n. 69, convertito con legge 13 maggio 1988 n. 153, che si riferisce a soggetti che *"...si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro"*. Detto requisito – che postula una invalidità solo tendenzialmente completa – non coincide necessariamente con un'incapacità lavorativa totale, ben potendo essere integrata da riduzioni meno significative della capacità di lavoro, purchè detta menomazione sia di tale entità da procurare in concreto l'inidoneità del soggetto a svolgere un'attività effettivamente remunerativa, per tale intendendosi quella che frutti, in ogni caso in modo potenzialmente continuativo, mezzi bastevoli per l'appagamento dei normali bisogni della vita.

L'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988 n. 69, convertito con legge 13 maggio 1988 n. 153, istituisce, al comma 1, l'assegno per il nucleo familiare, che sostituisce i precedenti analoghi trattamenti in vigore (quali gli assegni familiari o le quote di aggiunta di famiglia). Al comma 8, la norma citata poi testualmente recita: *"il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro"*. La tesi sostenuta dalla difesa di parte attrice trova conferma nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Civile, Sez. Lavoro, n. 7668 del 20 agosto 1996), ed anche di questa Corte (Sezione Sardegna, n. 299 del 17 maggio 2010; Sezione Liguria, n. 198 del 2 marzo 2007; Sezione Basilicata, n. 257 del 4 dicembre

1997).

Va osservato che il parere del CML – in linea con la relazione CTU redatta a cura della dott.ssa (omissis) incaricata dal Tribunale di Napoli nell’ambito del giudizio volto al riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento – ha ritenuto che, sulla scorta della documentazione in atti, la ricorrente, all’epoca dell’istanza di reversibilità (aprile 2018) fosse totalmente priva della capacità a proficuo lavoro, in quanto in una condizione clinica complessiva che la rendeva inabile a qualsiasi proficuo lavoro e pertanto pienamente in possesso dei requisiti utili alla erogazione degli assegni.

Con riferimento al previsto requisito sanitario questo Giudice condivide il parere medico-legale emesso dal CML che si è espresso sulla sussistenza in capo alla ricorrente del diritto al pagamento degli ANF ex L.n.153/88 sulla pensione di reversibilità di cui è titolare quale coniuge superstite inabile con decorrenza dalla data della pensione di reversibilità, cioè dal mese di aprile 2018.

Il citato parere, infatti, si presenta basato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche e su un adeguato supporto medico-scientifico, congruamente motivato che fa riferimento al quadro clinico complessivo della ricorrente e alla sua età avanzata. Inoltre, nei confronti di tale parere l’Amministrazione resistente non ha articolato alcun rilievo anche a seguito della ricezione del parere preliminare.

Quanto al requisito economico, l’ANF compete in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare secondo delle tabelle che vengono aggiornate annualmente che individuano il limite massimo di reddito per il conseguimento del beneficio e gli importi differenziati per fasce di reddito rispetto al suddetto limite massimo.

Con riferimento alla fattispecie di cui è causa viene in rilievo la tab. 19 relativa ai Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili. (Corte dei conti, SICILIA, SENTENZA

n. 670 del 22/09/2022).

Agli atti vi è un principio di prova che il reddito annuo del nucleo familiare della ricorrente non ha superato nel periodo il previsto limite massimo (cfr. allegato al ricorso – certificazione unica 2020 relativa ai redditi 2019). Sarà cura dell'INPS verificare per ogni periodo annuale l'effettivo reddito annuo di riferimento del nucleo familiare della ricorrente al fine di determinare gli importi specifici del beneficio spettante.

2. Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, va riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire sulla propria pensione il beneficio di cui all'art. 2 del D.l. n. 69/1988 convertito in legge n. 153/1988, con decorrenza dal mese di aprile 2018.

Per l'effetto l'INPS va condannato al pagamento in favore della ricorrente e con decorrenza aprile 2018 degli importi ANF dovuti maggiorati dalla data di scadenza di ciascun rateo fino al soddisfo, degli interessi legali maggiorati, per gli anni in cui l'indice di svalutazione ne avesse ecceduto la misura, dell'importo differenziale di detta svalutazione calcolata secondo l'indice ISTAT relativo all'anno di riferimento.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell'INPS e in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità posto per le cause previdenziali dalla L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente a percepire sulla propria pensione il beneficio di cui all'art. 2 l. n. legge n. 153/1988, con decorrenza dal mese di aprile 2018; condanna l'INPS al pagamento, in favore della ricorrente e con decorrenza da aprile 2018, degli importi ANF dovuti maggiorati, dalla data di scadenza di

ciascun rateo al soddisfo, degli interessi legali integrati dall'eventuale importo differenziale da svalutazione;

- condanna INPS alla refusione delle spese di lite, che sono liquidate nell'importo complessivo di 400,00 (euro quattrocento/00), in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 22.12.2023.

Il Giudice monocratico

(dott. Flavia D'Oro)

Firma digitale

DECRETO

Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei confronti della ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice monocratico

(dott. Flavia D'Oro)

Firma digitale

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi della ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott. Maurizio Lanzilli

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 02.01.2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott. Maurizio Lanzilli

(firma digitale)